STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 05 maggio 2014

Oggetto: Circolare n. 11/2014 del 05 maggio 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **NUOVO TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE**

- **IL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A 300 €**

OGGETTO: Nuovo termine per la comunicazione dei beni in uso ai soci e dei finanziamenti alle imprese

Con il Provvedimento del 16 aprile 2014 **l'Agenzia delle Entrate ha modificato il termine** di presentazione della **comunicazione** dei dati relativi ai **beni** dell'impresa **concessi in godimento ai soci/familiari** ovvero ai **finanziamenti/ capitalizzazioni effettuati /ricevuti dai soci**.

La scadenza è stato fissata al **30° giorno successivo al termine di presentazione del mod. UNICO** del periodo d'imposta in cui i beni sono stati concessi/permangono in godimento, ovvero in cui i finanziamenti/capitalizzazioni sono stati ricevuti.

Pertanto **la comunicazione relativa al 2013**, che secondo le vecchie regole doveva essere presentata entro il 30 aprile 2014, **slitta al 30.10.2014**.

NUOVO TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE	
LA COMUNICAZIONE DEI BENI E DEI FINANZIAMENTI	L'art. 2 del D.l. 138/2011 e successivamente i Provvedimenti n. 94902 e 94904 del 2.8.2013, avevano previsto l'obbligo di comunicare: ♦ **i beni d'impresa concessi in godimento** da una società/ditta individuale **ad un socio/familiare,** senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato; ♦ **i finanziamenti/capitalizzazioni concessi** nell'anno dai soci/familiari **a favore della società/ditta individuale** per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 €; **entro il 30.04 dell'anno successivo**: ♦ a quello di chiusura dell'anno per cui i beni sono concessi o permangono in godimento; ♦ a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.
NUOVA SCADENZA A REGIME	L'Agenzia delle entrate con il Provvedimento del 16.04.2014, che ha accolto le richieste delle associazioni di categoria, ha stabilito che la **comunicazione dei beni in godimento ai soci e finanziamenti alle imprese potrà essere inviata fino al 30° giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi.** **Lo scopo del nuovo termine è** quello **di**: "*... **agevolare l'adempimento comunicativo**, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l'utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in*

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">godimento beni aziendali e determinato l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento. La scelta tiene conto dell'ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un'unica scadenza dell'adempimento comunicativo e di quello dichiarativo" (tratto dal Provvedimento del 16.04.2014).
Poiché la modifica è intervenuta direttamente sui Provvedimenti 94902 e 94094, i nuovi termini sono a regime, e possono essere così sintetizzati:</td></tr>
<tr><td>COMUNICAZIONE DEI BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO DA UNA SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE AD UN SOCIO/FAMILIARE</td><td>Entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo s'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento</td></tr>
<tr><td>COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI/CAPITALIZZAZIONI CONCESSI NELL'ANNO DAI SOCI/FAMILIARI A FAVORE DELLA SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE</td><td>Entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo s'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti</td></tr>
<tr><td>LA COMUNICAZIONE IN SCADENZA IL 30.4.2014</td><td colspan="2">A seguito della recente modifica il termine di presentazione della comunicazione riferita al 2013 slitta quindi dal 30.4 al 30.10.2014.</td></tr>
</table>

OGGETTO: Il documento riepilogativo per fatture di importo inferiore a 300 €

Di norma le fatture vengono registrate sui registri una per volta, fattura per fattura.

Esiste però una disposizione di legge (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996) che prevede la **possibilità di annotare un documento riepilogativo mensile,** in cui vengono indicati i dati delle fatture cui si riferisce. Ciò è possibile **se le fatture sono singolarmente di importo inferiore a 300 Euro** (si ritiene che in questo limite sia compresa anche l'Iva).

In questa scheda si riepiloga la modalità di registrazione di tale documento.

IL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER FATTURE INFERIORI A 300 €	
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER LE FATTURE EMESSE	Una volta emesse le fatture (o autofatture), viene predisposto un **documento riepilogativo** in cui devono essere indicate le seguenti informazioni: ♦ **numeri delle fatture** emesse; ♦ distintamente per aliquota **l'ammontare imponibile e quello dell'imposta**. Il documento può riepilogare al massimo le fatture emesse nel mese in corso. Il documento poi deve essere registrato entro il 15 del mese successivo e rientra nella liquidazione del mese di emissione delle fatture.
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER LE FATTURE D'ACQUISTO	Anche per le fatture d'acquisto valgono le stesse regole riportate prima per le fatture di vendita. L'unica differenza è che in questo caso **il documento riepilogativo può comprendere anche documenti relativi a più mesi o periodi**, e va registrato autonomamente prima di effettuare la liquidazione periodica (mensile o trimestrale) in cui viene detratta l'Iva riferita alle fatture inserite nella distinta.
LA VERIFICA DEL LIMITE DI 300 EURO	Le fatture possono essere riassunte nel documento riepilogativo solo se esse sono singolarmente inferiori a 300 Euro. Pertanto: ♦ **per importi fino a 299,99 Euro, è consentito il riepilogo;** ♦ da importi pari a 300 Euro, non è consentito il riepilogo. In mancanza di un chiarimento ufficiale, si ritiene che la verifica del limite di 300 Euro debba tener conto anche dell'eventuale Iva.
LA GESTIONE DEI DOCUMENTI RIEPILOGATIVI NELLO SPESOMETRO	Nello spesometro, e in caso di comunicazione dei dati in forma analitica, le operazioni riassunte nel documento riepilogativo devono essere indicate nel quadro FE e FR, con le seguenti avvertenze: ♦ non deve essere indicato nè il codice fiscale nè la partita Iva; ♦ deve essere barrata la casella "Documento riepilogativo"; ♦ deve essere indicato il numero del documento riepilogativo, il totale imponibile e il totale dell'imposta.

FAC SIMILE DI DOCUMENTO RIEPILOGATIVO	**DOCUMENTO RIEPILOGATIVO ACQUISTI INF. 300 €, N. 2 - FEBBRAIO**			
	Fatture n.	**20-21-22-23-24**		**N. documenti 5**
	Aliquota	**Imponibile**	**Imposta**	
	10%	320,00	32,00	
	21%	600,00	126,00	